



## **CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

*Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell'esercizio della professione forense.*

### **TRA**

*Corte di Appello di Salerno*

*Procura Generale c/o Corte Appello di Salerno*

*Tribunale di Salerno*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

*Tribunale per i Minorenni di Salerno*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno*

*Tribunale di Sorveglianza*

*Tribunale di Nocera Inferiore*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore*

*Tribunale di Vallo della Lucania*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania*

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno*

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore*

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania*

*Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Salerno*

## Visti:

- gli artt. 2,3,24,37.51,111 Cost;
- gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw 1979);
- la Legge del 8 marzo 2000, n.53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra

- gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006., n. 198, c.d. "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna*" come modificato anche dall'art 8 quater della L. 06.06.2008 n. 101;
  - La Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
  - Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  - Il dlgs n. 5 del 25.01.2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
  - Il Codice Deontologico Forense;
  - Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 13.12.2007;
  - La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23.10.2013 in tema di adozione negli uffici giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;

## PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- riconoscono l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza di genere “de iure” e “de facto” nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa di entrambi i sessi;
- condividono la necessità di intervenire al fine di assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, così garantendo una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare condotte funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità;

### **Tutto ciò premesso**

- 1) le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
- 2) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza, di puerperio e delle gravi necessità dei figli, in

specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

- 3) Il Giudice o Magistrato, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse terrà conto, tra i motivi di legittimo impedimento a comparire, dello stato di gravidanza e maternità delle donne Avvocato e delle Praticanti abilitate, per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dalla legge, e in particolare dal D.Lgs n.151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. L.gs. n.151/2001 all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

**Si precisa che al fine di ottenere il rinvio:**

dovrà essere presentata apposita istanza al Giudice procedente allegando, per il periodo indicato dall'art. 16 del dlgs n. 151/2001, un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio/a ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 dpr 445/2000.

L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte.

In ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria.

- 4) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice o Magistrato, quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio

dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo, previo deposito di istanza scritta da depositare tempestivamente presso la cancelleria o da depositarsi in udienza. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione cui dovrà seguire relativo certificato medico da depositarsi entro l'udienza successiva.

- 5) Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.
- 6) Le cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.
- 7) Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento, ai sensi dell'art. 304 c.p.p.
- 8) Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali. Il Giudice, tuttavia, curerà la fissazione dell'udienza ad orario predeterminato in favore del difensore che abbia addotto uno dei

motivi di cui al presente Protocollo.

Il presente Protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il presente Protocollo viene assunto ad integrazione di tutti i Protocolli, compreso il protocollo per le udienze penali e di quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia.

Salerno,10.06.2015

*Il Presidente della Corte di Appello di Salerno*

*Il Procuratore Generale c/o Corte Appello di Salerno*

*Il Presidente del Tribunale di Salerno*

*Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

*Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno*

*Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno*

*Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza*

*Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore*

*Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore*

*Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania*

*Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania*

*La Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Salerno*